

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
COMUNE DI BELMONTE CALABRO

Via M. Bianchi,7 CAP 87033 - Tel.0982/400207 - Fax 0982/400608 - C.F.86000310788
<http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it/>
PEC: comune.belmontecalabrocs@anutel.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10

DEL 10.SETTEMBRE.2020

OGGETTO: APPLICAZIONE D. LGS 175 DEL 19.8.2016, SOCIETA' PARTECIPATE. CONFERMA DELIBERA N. 35 DEL 30.9.2020. ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno **dieci** del mese di **settembre**, alle ore 20.00,i.p., nella sala delle adunanze del Comune, i.p., si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi recapitati nei modi e termini di legge e regolamento, in **sessione ordinaria** di **prima convocazione**. La seduta è **pubblica**.

Alla discussione del punto all'odg risultano presenti/assenti i seguenti Signori Consiglieri:

N.O RD.	COGNOME E NOME		CARICA	PRES ENTE	ASSE NTE
1	BRUNO	FRANCESCO	<i>Sindaco - Presidente</i>	X	
2	RUNCO	NELSON	<i>Consigliere</i>	X	
3	CARNEVALE	DANIELE	<i>Consigliere</i>	X	
4	CURCIO	FRANCESCA	<i>Consigliere</i>	X	
5	PROVENZANO	LUIGI	<i>Consigliere</i>	X	
6	BRUSCO	GIULIO	<i>Consigliere</i>	X	
7	ARLIA	GIOVANNI	<i>Consigliere</i>	X	
8	STANCATO	RAFFAELE	<i>Consigliere</i>	X	
9	PELLEGRINO	GIANCARLO	<i>Consigliere</i>		X
10	SURIANO	OLINDA	<i>Consigliere</i>	X	
11	FURGIUELE	ALESSIO	<i>Consigliere</i>	X	

Risultano giustificati i consiglieri: Suriano Olinda

CONSIGLIERI ASSEGNATI	CONSIGLIERI IN CARICA	CONSIGLIERI PRESENTI	CONSIGLIERI ASSENTI
11	11	10	01

Presiede l'adunanza il **Sindaco** dott. **Francesco Bruno**.

Partecipa il **Segretario Comunale** dr. Fedele Vena

Il Sindaco: pone all'attenzione del consiglio la proposta che riguarda le spa partecipate chiedendo di approvare la proposta in quanto nulla è innovato rispetto allo scorso anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (dora in poi Decreto), emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica -T.U.S.P.-), come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamati in particolare:

- l'art. 20 comma 1 "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"
- l'art. 26, co. 1, il quale dispone che "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017";
- l'art. 4, c.1) secondo cui le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Dato atto, a contrariis, che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività

indicate dall'art. 4, c. 2, del Decreto;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Richiamata la deliberazione n. 35 del 30.9.2017 con la quale in applicazione dell'art. 24 del d. lgs 175/2016:

- si è provveduto ad approvare "la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 - il c.d. "Testo unico delle società a partecipazione pubblica"), accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da cui risultano le partecipazioni di questo Comune in società cui si applica il Decreto";
- Si è provveduto a prendere atto che:
 - Il comune di Belmonte Calabro non possiede partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
 - Il Comune di Belmonte Calabro non deve procedere ad atti di alienazione di quote societarie possedute e che rientrino nelle fattispecie previste dal Codice ed in particolare dalle norme richiamate tutte in premessa;
 - le partecipazioni in società consortili (diverse dalle due SPA) danno attuazione o a specifiche norme che ne prevedono la costituzione (Consorzio Forestale) o per concretizzare risparmi energetici (CRETA) o per dare esecuzione al PSR Calabria 2014/2020 e alla strategia nazionale e regionale per le aree interne, fornendo all'uopo tutti i servizi, le prestazioni e gli interventi contemplati dai citati programmi e dalla normativa tempo per tempo vigente onde garantire

lo sviluppo del territorio e delle economie dei soggetti consorziati.

Richiamata altresì la deliberazione **n. 10 del 27.3.2019** con la quale si è proceduto a eseguire ricognizione alla data del 31.12.2018 da cui è emerso che nessuna modifica era intervenuta rispetto all'adozione dell'atto n.35/2017 ma che nel corso del 2018 si è verificata l'adesione a due soggetti di servizi fra Enti Locali l'uno Asmenet Calabria Scarl e l'altro Consorzio Asmez;

Ritenuto pertanto di dovere adottare il provvedimento previsto dal richiamato art. 20 comma 1, confermando la situazione di cui all'atto n. 35;

Dato atto, ai fini di cui sopra, che non dovendo provvedere a piani di razionalizzazione non si appalesa necessario porre in essere quanto previsto dal 2° comma dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016;

Considerato tuttavia che le disposizioni del Decreto 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, del Decreto;

Dato atto che l'approvazione dell'atto ricognitivo rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Richiamate le seguenti situazioni dettagliatamente riportate nell'allegato "A" alla deliberazione n. 35/2017 dalle quali si evince che, allo stato attuale, non sussistono i presupposti per azioni di razionalizzazione e/o alienazione:

- 1) Per la Società Cosenza acque Spa** risulta essere inattiva ed in stato di Liquidazione a far data dal 1/06/2016 N° 84909 di repertorio del Notaio Dott. Viggiani Carlo. La liquidazione avverrà nei termini previsti dalla legge vigente, in quanto nel verbale di liquidazione dell'assemblea dei soci azionisti non vi è nessuna prescrizione in merito. E' comunque

stimabile una tempistica di circa 24 mesi.

2) Per la società Appennino Paolano Spa, in data 14.01.2014 al n.1/2014, è stata aperta la procedura fallimentare individuando la figura del Curatore fallimentare nella persona dell'Avv. Antonello Bruno, avente Studio in Rende (Cs). La procedura fallimentare si completerà nei termini previsti dalla vigente normativa e comunque in non meno di 12 mesi dalla data della presente relazione. L'ente sta valutando l'opportunità di avviare, benché tardivamente, l'attività di insinuazione nel fallimento onde ottenere il recupero ex legge, anche parziale, delle proprie eventuali posizioni creditorie.

3) Per le Società consortili (comprese Asmez e Asmanet Calabria scarl) **si ritiene** che la partecipazione possa essere mantenuta, nonostante la emersione di due criticità dell'art.20 co.2 (lettere b-d), in virtù della seguenti specifiche circostanze:

- Trattasi di raggruppamento di soli Enti locali Territoriali, a scopo esclusivamente consortile e mutualistico, senza fini di lucro nè diretto, nè indiretto.
- La ratio costitutiva dei raggruppamenti di cui trattasi è da rinvenirsi nella sovraordinata esigenza di realizzare l'organizzazione comune istituita, in conformità al dettato dell'art. 2602 c.c. dai soci consorziati, per dare attuazione a specifiche norme che ne prevedono la costituzione (Consorzio Forestale) e per concretizzare risparmi energetici (CRETA) ed al PSR Calabria 2014/2020 e alla strategia nazionale e regionale per le aree interne, fornendo all'uopo tutti i servizi, le prestazioni e gli interventi contemplati dai citati programmi e dalla normativa tempo per tempo vigente onde garantire lo sviluppo del territorio e delle economie dei soggetti consorziati.
- L'eventuale azione di razionalizzazione per il tramite di operazioni di liquidazione, alienazione, dismissione, potrebbe per quanto ai punti precedenti, arrecare concreto pregiudizio al perseguimento di obiettivi prioritari tra cui lo sviluppo delle economie locali e dei territori, nell'ambito della gestione dei Fondi afferenti al PSR Calabria 2014/2020;
- Il legislatore, infatti, per ciò che attiene ai fondi comunitari, ha previsto quale espressa

ipotesi derogatoria quella contemplata dall'art.4 co. 6 del Decreto, che esclude dalle azioni di razionalizzazione le partecipazioni detenute in società volte a dare attuazione all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e all'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (GAL e FLAG);

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, di dovere confermare la decisione di procedere al mantenimento della partecipazione di cui trattasi senza alcun particolare intervento di razionalizzazione.

Precisato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Dato atto che non si deve procedere ad alienazioni di quote e perciò assumere atti di cui all'art. 42, co. 1 lett. e) del TUEL ovvero forme di razionalizzazione che modificano gli assetti societarie e dunque tali da incidere sugli equilibri del bilancio,

Acquisiti i pareri favorevoli di legge;

Su consiglieri presenti e cotanti con n. voti resi per alzata di mano

Su n.10 consiglieri presenti e votanti, ad unanimità di voti favorevoli, favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende richiamata ed approvata;
2. Di prendere atto ed accertare che per ciò che attiene all'adempimento previsto dall'art 20 del D. Lgs n. 175/2016 nessuna modifica è intervenuta rispetto all'adozione della deliberazione n.35/ 2017 alle cui conclusioni e premesse si deve fare espresso ed integrale richiamo ed atteso che nessuna comunicazione è pervenuta al Comune;
3. Di richiamare per le quote societarie possedute quanto espresso in premessa e esplicitato

nell'allegato "A" alla deliberazione n. 35/2017 che viene qui confermato;

4. Di confermare la decisione di procedere al mantenimento delle partecipazioni per come indicato nella deliberazione n. 35/2017 senza alcun particolare intervento di razionalizzazione, dandosi atto sia delle fonti genetiche dei soggetti cui si aderisce, sia le particolari e speciali finalità che gli stessi perseguono, alcuni a tempo;
5. Di confermare altresì l'adesione ai soggetti di cui si è fatta menzione in premessa compresi Asmez consorzio e Asmenet Scarl;
6. Di procedere all'invio delle risultanze del presente atto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
7. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
8. Che la presente deliberazione sia trasmessa alle Società interessate di cui all'Allegato "A";
9. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
10. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del Decreto.




Su n.10 consiglieri presenti e votanti, ad unanimità di voti favorevoli, favorevoli resi per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

P A R E R I


OGGETTO: APPLICAZIONE D. LGS 175 DEL 19.8.2016, SOCIETA' PARTECIPATE. CONFERMA DELIBERA N. 35 DEL 30.9.2020. ANNO 2020.

<p>PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario</p> <p>Belmonte Calabro addì _____</p>	<p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Maffioli</p> 
<p>PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario</p> <p>Belmonte Calabro addì _____</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE</p> 
<p>ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA (art.49,co.1° D. Lgs. n. 267/2000)</p> <p>VISTO: Si attesta la copertura finanziaria della spesa di _____ con imputazione della stessa sul seguente intervento di bilancio _____ cap.</p> <p>_____</p> <p>Belmonte Calabro addì _____</p>	<p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio</p> <p style="text-align: center;">_____</p>

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
VINA



IL SINDACO - PRESIDENTE
(Dott. Francesco BRUNO)



COMUNE DI BELMONTE CALABRO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;

Vista la Legge Costituzionale N° 3/2001;

Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione n. 10 del 10.9.2020

È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 2 DIC 2020 al 17 DIC 2020 (art.124-D.Lgs N° 267/2000);

Che il presente atto è divenuto esecutivo:

Il giorno 10 SET 2020 perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);

Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);

L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.

Viene pubblicata sul sito internet <http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it/>

IL SEGRETARIO COMUNALE

VINA

